



VISTO IL CANCELLIERE

14
ORIGINALB

UFF. CARLO MARI
ROMA

ECC. MA. COMMISSIONE ISTRUTTORIA

PRESSO L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

R O M A.

L'atto di opposizione che il generale De Bono ha notificato all'On. Giovanni Amendola, per invalidarne la costituzione di parte civile nel procedimento in corso d'avanti l'Alta Corte di Giustizia, è infondato e inammissibile. E in nome dell'interesse dell'On. Amendola i sottoscritti procuratori e difensori ne spiegano brevemente le evidenti ragioni, che si ricollegano ai principi elementari del diritto processuale in materia penale. - Molto si potrebbe discutere circa la negata qualità d'imputato, che viceversa il De Bono ha assunto per il fatto stesso di essersi presentato a scagionarsi davanti alla Commissione Istruttoria, con una modalità che il codice di procedura penale sotto il titolo della presentazione dell'imputato; qualità che viene confermata dallo stesso atto di opposizione alla costituzione di parte civile, che compete all'imputato e che pertanto solo come imputato (Art. 57 pr. pen.) il De Bono ha composto e notificato. - Comunque, anche volendo seguire il gen. De Bono nelle sue argomentazioni, è agevole dimostrare la inconsistenza. - Il Gen. De Bono sostiene che non essendo egli imputato ai termini dell'Art. 65 cod. pr. penale, nessuna costituzione di parte

*Si unisce p. i. di
Boggi e De Bono
per unire alla
no
26 May 1925
Carlo Mari*

Toside L.

Che cosa dice quest'articolo: quello che afferma
il gen. De Bono? Che se non c'è imputato non è possibi-
bile la costituzione? Che la costituzione è subordinata
alla presenza dell'imputato? Basta leggere L'Art. 55
per intendere che riguarda la notifica della costitua-





18

zione, e non la costituzione. E' un diritto di difesa, e non
della notifica, per la natura del contraddittorio
e per la garanzia che il contraddittorio si svolga con
la tutela di tutti i diritti, non escluso quello del-
l'imputato. - Se c'è l'imputato, definito e qualificato
con tale indicazione attraverso gli atti di cui all'art. 65,
l'art. 65, significa che a questo imputato, oltre che al
pubblico ministero, deve farsi la notifica. Poiché si
tratta di un diritto, illogico, artificioso, che il
principio di diritto, che è l'azione civile
derivata dalla azione penale, la domanda dell'attore
deve essere o per lo meno ipotesi al convenuto, ufficio
della notifica, che deve essere la notifica deve
essere fatta (quando si sia) che se non c'è, come nel
caso di cui si parla, la notifica al pubblico
ministero, significa che la costituzione può
essere fatta contro l'imputato, che abbia le impronte dell'
art. 65. - Considera costituzione e notifica, identificandole,
la possibilità della costituzione
della notifica, è un'eccezione
che oltre che giuridica, deve essere fatta della
stessa dizione dell'art. 65 che appunto distingue tra
costituzione e notifica... per la dichiarazione
di volontà della parte, e la notifica, che con-
sta nella comunicazione di quest'atto di volontà al

le altre parti che insieme con essa formano il rapporto processuale. - Per ciò solo che la costituzione esiste prima della notifica, è impossibile confondere o addirittura identificare la possibilità della costituzione con la possibilità della notifica. - Soltanto che la costituzione rimane senza effetto, quando non viene comunicata dalla parte civile ad altre parti in causa: in tutti i casi cioè, al pubblico ministero e quando ci sia l'imputato, all'imputato, poichè questi non può essere ignorato, quando si è chiamato come tale dal giudice. - E se l'imputato, a termine dell'art. 65, non è ancora individuato come tale, non c'è obbligo di notifica. - Ma la mancanza dell'obbligo di notifica non costituisce assenza del diritto di costituzione. - Le due cose sono assolutamente diverse, e tale diversità si appalesa evidente nei procedimenti contro ignoti ove non c'è possibilità di notifica ad nessuno, e comunicazione della (relazione al codice) la contestata possibilità è il diritto di costituzione. Basta d'orresto, riferirsi ai principi per intendere tutta la bizzantina vassalla del principio sostenuto dal De Bono. - Il diritto di rifazione del danno, in che si sostanzia l'azione civile, segue nel momento stesso in cui il reato avviene, non dal momento in cui l'identifica il reo. E dal momento in cui il diritto di rifazione sorge, sorge insieme il diritto

processuale di tutelare il diritto di relazione.

La via sono due: azione civile e costituzione di parte civile nel processo penale. Perseguendomi in via penale, l'azione civile, sperimentata attraverso la costitu-

zione di parte civile, sorge contemporaneamente al processo. Tanto verso che il codice esplicitamente stabilisce che la costituzione può avere luogo in ogni stadio del procedimento, cioè fin dai primi atti del magistrato volti all'accertamento del reato, e quindi del danno senza

limitazioni e attesa che il sospetto diventi contestazione formale e il sospettato inquisito o prevenuto, ricerca, attraverso gli atti contemplati dall'art. 65, il marchio giudiziale dell'imputato. Il De Bono che af-

firma la impossibilità della costituzione nel procedimento essendo ancora un denunciato, o un prevenuto anzi che un'imputato non ricorda che la costituzione può avvenire nei procedimenti, in cui non solo marchi l'im-

putato, il sospettato, il denunciato, ma marchi addirittura la traccia o l'ombra di una figura umana identificabile:

il caso dell'autore ignoto. Eppure, anche in codesta ipotesi si ammette il danneggiato ed offeso a tutelare, con intervento effettivo in atti procedurali (ispezioni, ricerche, riconoscimenti,) il suo diritto, che trova nel reato il limite e il controllo nella presenza del pubblico ministero, che, come rappresentante della legge, ha la

tutela di tutti i diritti, non escluso quello dell'in-
tegrità della persona. E' da dimenticarsi, d'altra parte, la dichia-
razione contenuta nel Verbo di costituzione dell'On.
Assemblea, il quale, appunto in omaggio alla verità, e

per facilitare tutte le ricerche dichiarava di costituir
si nel procedimento in corso contro il Duca Bonaparte, anche
allo scopo di accertare le responsabilità ricadenti su
organismi dello Stato, responsabili della preparazione

e dell'esecuzione di delitti che costituiscono oltre

che i diritti individuali i presupposti della vita civile

le e politica del popolo italiano. Si può negare all'of-
ficio di accertare le responsabilità

per le quali il procedimento in corso?

oltre che per la lesione dei diritti indi-

viduali prodotti danno.

Questi principi chiaramente raccolti nella rela-

sione al codice, trovano nel testo la loro conferma

piena nella dottrina: e citiamo per tutti il commento

del nuovo codice di procedura penale sotto la direzione

della Corte di Cassazione, e coloro che furono gli autori stessi

della parte legislativa. Nel volume 4° (L. 2000/190) -

Disposizioni generali - Pagina 49 e L. 89) leggiamo

precisamente: "e proposito della persona contro cui

la costituzione può farsi, deve avverire come essa

si possa anche fare contro autori ignoti, e se manca

20

possibilità di notifica all'imputato, secondo l'Art. 65,
"non fosse possibile la costituzione di questo non av-
"verrebbe); caso che può verificarsi tanto se tutti
"siano ignoti, quanto se ne sia igno tal'uno. Si può
"indubbiamente. L'azione civile come accessoria e
"pedissequa della penale si acconcia necessariamente alle
"forme con le quali quest'ultima deve essere esercitata,
"e ne segue la sorte. Non di rado avviene che sul
"procedimento penale si ignoti l'autore del delitto è
"che si debba muovere le indagini istruttorie per rin-
"tracciarla. L'autore si ignora: ma il danneggiato od
"offeso ha avuto il suo diritto civile da esercitare subito
"che il reato si è consumato a suo pregiudizio (si
"pensi singolarmente la caso di restituzione) e una
"volta che può intervenire nel procedimento penale
"per far valere il diritto medesimo ponendo in opera la sua
"attività per lo stesso accertamento dei fatti (Art. 63)
"ne consegue che esso si trovi come un'attore senza
"precisato convenuto, che tuttavia si persegua. Il dan-
"neggiato od offeso da un reato d'altronde data anche
"la segretezza fino a un determinato momento degli
"atti d'istruzione; potrebbe trovarsi nell'impossibilità
"di esercitare il suo diritto se non li fosse consentito
"di proporlo contro colui che il giudice può sapere o a
"essere prossimo a sapere esserne l'autore. Il dan-

"neggiato ed offeso dichiara intanto di intendere di
"esercitare l'azione civile contemporaneamente a quella
"penale. Egli non può dare come accertata la colpevo-
"lezza d'autori e concorrenti di un reato nè ha l'ob-
"bligo di darlo. Se i nomi esso esprime, lo fa per por-
"gere aiuto al giudice nelle ricerche dei rei, non
"unicamente per precisare contro quali persone cheda
"senz'altro di poter proporre le domande civili.
"D'altra parte, ancora un reo può presumersi nel senso
"che un tale si creda essere reo, ma un reo non esiste
"mai sino a che la sentenza irrevocabile non lo abbia
"dichiarato. Sotto questo punto di vista, può dirsi che
"il reo convenuto sia sempre incerto".

E altrove esaminando una fattispecie che è quel-
la che si discute, intorno all'obbligo della notifica
all'imputato sancito dall'Art. 55, lo Stoppato scrive:
"Dobbiamo avvertire che l'Art. 55 deve essere in
"rapporto con l'Art. 65 perciò che riflette la per-
"sona dell'imputato, e così dev'essere in tale rap-
"porto altri articolo, come il 57, come il 62, come il
"67 = 68. Accadrà nella pratica che da un lato chi
si costituisce parte civile notifichi la sua costitu-
zione a colui che reputi potere essere imputato del
reato per il quale si procede, anche se, per avventura,
contro di lui non siano compiuto tal'uno degli atti



21

che lo designano come imputato agli effetti della propria difesa nel periodo di istruzione e da altro lato che possa valersi del diritto di opposizione chi ancora non stia qualificabile come imputato. Ma tutto questo non altera le economie della legge né gli effetti delle sue disposizioni. La costituzione notificata a chi ancora non era a qualificarsi imputato ha pieno valore subito che questi lo diventi. Ciò che importa è che egli l'abbia conosciuto. Sulla opposizione fatta da chi ancora non sia imputato si potrà non conoscere allo stato degli atti per difetto di veste processuale a proporle, senza che per questa sia illegale la costituzione di parte civile, che si può fare anche contro ignoti, valendo essa per associare l'azione civile alla penale. Quando chi ne abbia interesse avrà assunto la veste di imputato, allora potrà la sua opposizione essere ripresa in esame per venire accolta o rigettata secondo giustizia. E ciò vale per ogni caso nel quale, nei rapporti della costituzione delle parti, nel procedimento istruttorio si parla della legge di "imputato".

~~~~~

La conclusione da trarre da quanto si è detto è evidente:

I°) La costituzione dell'On. Amendola è legittima.

Notificate al pubblico ministero, conferisce al danneggiato ed offeso il diritto processuale di provvedere alla tutela del suo diritto danneggiato ed offeso, concorrendo alla ricerca delle responsabilità. Questo diritto processuale che è riconosciuto sempre, anche quando si agisca addittura contro ignoti, non può per assurdo essere disconosciuto quando si proceda contro denunciati e prevenuti. Poteva essere omessa, senza danno, la notifica al Gen. De Bono, a quale viceversa per un senso di squisita lealtà si ritenne di non dover fare ignotare ufficialmente, pur se egli non ne aveva diritto, l'intervento dell'On. Amendola nel procedimento in corso.

II°) Ma la notifica come non ha la facoltà di fare del De Bono - se ancora non lo è - un imputato, non dà d'altra parte a lui il diritto di chiedere la inammissibilità della parte civile, diritto concesso solo all'imputato.

(Art. 57 Pr. Pen.)

III°) Deve rimaner quindi ferma e indiscussa la costituzione di parte civile dell'On. Amendola, con tutti gli affetti di legge, salvo all'imputati quando saranno tali per l'Art. 65 di proporre al magistrato, nei propri riguardi, l'esame della fondatezza e dell'ammissibilità.

*Roma 26 Maggio 1925*

*Am. Carlo Mancini* *Am. Enrico Melli*

22  
Presentata alla Cancelleria dell'Alta  
Corte di giustizia il 26 marzo 1927

Il Cancelliere

Autenti



A richiesta dell'On. Prof.  
Giovanni Amendola e per lui del suo  
promotore ed avvocato On. Prof. Carlo  
Mancini, con parte civile nel processo  
di cui alle deduzioni che precedono,  
Eppoi sottoscritto Uff. Giud. ho  
notificato le tre esposte deduzio-  
ni di D. C. al Gen. Emilio De Franco  
Senatore del Regno donato in Roma Regia  
di Roma via 121 in l'archivio con copia conforme a questo  
originale e mandati

nonché al S. E. il Grand. Uff. Giovanni  
Santoro quale rappresentante  
il D. M. presso l'Alta Corte doni-  
ciato per l'Alta Corte in Roma presso  
la Corte di Cassazione, lasciando  
~~due copie~~ copie conformi a questo  
originale e mandati.  
D. S. E. il Grand. Uff. Santoro Giovanni,  
dell'impiegato in addetto all'ufficio  
L.

ORIGINALE

REV. GIUSEPPE MARINO  
ROMA

incaricato Sig. Minichella Michele.  
In quanto all'On. Senatore De Bono inviato  
alla donazione Valerini Nicotino, in di  
sui precaria assenza.

Roma li 14/11/96 / Maria M. P.  
Gonquati. *[Signature]*

